



UNIONE MONTANA VALLI ORCO E SOANA
Comuni di
FRASSINETTO - INGRIA - NOASCA
PONT CANAVESE - RONCO CANAVESE - VALPRATO SOANA

SETTORE TECNICO

Est@unionemontanavalliorcoesoana.it



GREEN COMMUNITY "SINERGIE IN CANAVESE"
Missione 2 - Componente 1 - Investimento 3.2 Green Communities

CAPITOLATO D'ONERI

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE DEGLI "ATTI DI GARA" PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI ATTI A PROMUOVERE AZIONI VIRTUOSE DA PARTE DELLE IMPRESE RICETTIVE E DELLA RISTORAZIONE LOCALIZZATE SUL TERRITORIO DELLA GREEN COMMUNITY FINALIZZATE ALLA MINIMIZZAZIONE DEI RIFIUTI ("VERSO IMPRESE ZERO WASTE")

CUP: E91E22000140006

CIG: B0565C033A

(CPV 79310000-0 Servizi di ricerche di mercato - CPV 79311000-7 Servizi di indagine - CPV 79311200-9 Servizi di esecuzione di indagini - CPV 79311300-0 Servizi di analisi di indagini - CPV 79418000-7 Servizi di consulenza di acquisto)

CUP	E91E22000140006
TITOLO PROGETTO REGIS	Minimizzazione dei rifiuti
CODICE PROGETTO	G1
TIPOLOGIA PROGETTO	Acquisto di beni
IMPORTO PROGETTO	Euro 60.000,00
SOGGETTO ATTUATORE	Unione Montana Valli Orco e Soana
SOGGETTO SUB-ATTUATORE	

PREMESSA

2, Piazza XXV Aprile, 10085 Pont Canavese (TO) – T. +39 0124 418247 –
C.F./P.IVA 11322500015 – www.unionemontanavalliorcoesoana.it
info@unionemontanavalliorcoesoana.it - unionemontana.valliorcoesoana@pec.it



L'UNIONE MONTANA VALLI ORCO E SOANA, *Stazione Appaltante*, alla fine dell'anno 2022 ha ottenuto un finanziamento pari a Euro 4.300.000 derivante da fondi messi a disposizione tramite l'avviso pubblico P.N.R.R. - Missione 2, Componente 1, Investimento 3.2 "Green Communities", bandito dal DARA – Dipartimento per gli Affari Regionali e per le Autonomie, per la creazione e lo sviluppo della Green Community denominata "SINERGIE IN CANAVESE".

Nella compagine partenariale che ha partecipato alla selezione indetta mediante il suddetto avviso pubblico fanno parte, oltre all'Unione Montana Valli Orco e Soana, capofila del progetto e soggetto attuatore, il Comune di Cuorné e le Unioni Montane Alto Canavese, Gran Paradiso, Val Gallenca e Valle Sacra, per un totale di 27 Comuni coinvolti.

Oltre a questi enti territoriali, la rete di partenariato costituita per la Green Community interessa anche i seguenti soggetti:

- l'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso
- il G.A.L. (Gruppo Azione Locale) Valli del Canavese
- l'Ente di Gestione dei Sacri Monti (ente strumentale della Regione Piemonte di diritto pubblico, che è il soggetto referente dell'area relativa al Sacro Monte di Belmonte, presente all'interno del territorio della Green Community)

Il Piano di Sviluppo finanziato, da realizzarsi inderogabilmente entro il 31/03/2026, include un insieme di 19 Interventi/Azioni, di seguito per brevità *Progetti*, descritti nell'Allegato C presentato in sede di candidatura all'avviso pubblico sopra ricordato.

L'attuazione dei 19 progetti collegati al *Piano Operativo Green Community* avviene tramite l'acquisizione tanto di lavori quanto di beni e servizi, nel rispetto della normativa applicabile in materia di appalti pubblici, che possono essere molteplici e preordinati al conseguimento del singolo progetto in base al quale è stato generato il CUP, e che può avere natura di 1) Acquisto di beni; 2) Acquisto/realizzazione di servizi; 3) Lavori pubblici.

Tra i progetti finanziati, il presente documento è relativo al progetto generalizzato in epigrafe sulla prima pagina, e come di seguito individuato:

- G1 - Progettazione e realizzazione di investimenti atti a promuovere azioni virtuose da parte delle imprese ricettive e della ristorazione localizzate sul territorio della Green Community finalizzate alla minimizzazione dei rifiuti ("verso imprese zero waste")
- Costo totale del progetto 60.000,00 euro
- CUP E91E22000140006

Tale progetto rientra, in base alla tematica principale di attività, nell'ambito "G - Sviluppo sostenibile delle attività produttive "zero waste production" e come tematica secondaria nell'ambito "D - Sviluppo di un turismo sostenibile".

I principali risultati del progetto attesi riguardano l'installazione di impianti di depurazione e di addizionamento di CO₂ dell'acqua diretta al consumo umano e di compostiere per l'autocompostaggio dei rifiuti organici nelle imprese ricettive e della ristorazione localizzate sul territorio della Green Community.

Per quanto riguarda le sue caratteristiche generali, il progetto intende sviluppare in un'area turistica come quella in oggetto una maggiore attenzione all'ambiente da parte delle strutture ricettive e della ristorazione come rappresentazione di un importante segnale dell'orientamento alla sostenibilità di un territorio. Tali imprese, infatti, costituiscono il principale "front office" verso i turisti e possono veicolare, direttamente o indirettamente, importanti messaggi di attenzione all'ambiente.

In parte del territorio della Green Community è presente, da oltre 10 anni, l'esperienza virtuosa del Marchio di Qualità del Parco Nazionale Gran Paradiso che ha incontrato via via nel tempo sempre maggiore interesse, sia tra le imprese locali, sia da parte dei turisti e degli stakeholder esterni. Tale Marchio di Qualità



risulta essere uno strumento di identificazione che l'ente Parco assegna a operatori del settore turistico alberghiero, artigianato e agroalimentare impegnati in un percorso di qualità e sostenibilità, per garantire ai consumatori la provenienza dei prodotti dal territorio del Parco, la qualità delle lavorazioni, un'accoglienza all'insegna del rispetto per l'ambiente oltre che della cortesia e delle tradizioni locali. Ad oggi il marchio è stato assegnato a circa 40 operatori del territorio sul versante piemontese del Parco, quindi nell'area interessata dalla Green Community, per cui può essere elemento importante da tenere in considerazione nella creazione e sviluppo della Green Community stessa.

L'azione ha l'obiettivo di coinvolgere gli operatori turistici (strutture alberghiere ed extra alberghiere e i pubblici esercizi, compresi gli agriturismi) nella realizzazione di pratiche per la minimizzazione e la prevenzione della produzione di rifiuti. Il target è rappresentato da tutte queste categorie di imprese, sia quelle che già si sono impegnate nell'ambito del Marchio di Qualità del Parco, sia tutte le altre anche al di fuori dei confini del Parco ma localizzate sul territorio dei 27 Comuni della Green Community. In particolare, si intende favorire l'adozione di due buone pratiche che possono incidere significativamente sul tema della prevenzione della produzione dei rifiuti da imballaggio in plastica e degli scarti organici:

- l'acquisto di impianti per la purificazione e addizionamento CO₂ dell'acqua da rete potabile;
- l'acquisto di compostiere statiche in legno da fornire agli operatori economici che intendono praticare l'autocompostaggio nelle loro sedi operative d'impresa.

Entrambe le tipologie di attrezzature saranno concesse in comodato d'uso gratuito agli operatori che manifesteranno il loro interesse a seguito di procedura di avviso pubblico.

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto il *servizio* di supporto alla predisposizione degli "atti di gara" attraverso la fornitura di informazioni, consulenze, relazioni e ogni altra documentazione idonea, anche di natura tecnica, da parte di esperti o altri soggetti idonei, per la progettazione e realizzazione di investimenti atti a promuovere azioni virtuose da parte delle imprese ricettive e della ristorazione localizzate sul territorio della Green Community finalizzate alla minimizzazione dei rifiuti ("verso imprese zero waste"), così come descritto ai successivi articoli del presente Capitolato.

L'importo complessivo dell'appalto è di euro **5.204,92 (Euro cinquemiladuecentoquattro/92)**, esclusa IVA, per un totale di euro 6.350,00 IVA inclusa.

Il suddetto importo è stato determinato discrezionalmente e forfettariamente sulla base di comparazione dei prezzi per servizi analoghi forniti recentemente nel territorio della Regione Piemonte a soggetti pubblici diversi, consultati direttamente.

Trattandosi di prestazione di natura intellettuale, l'Unione Montana Valli Orco e Soana non ha predisposto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), e non sono previsti oneri per la sicurezza "non assoggettati a ribasso". Si precisa inoltre che non sono distinguibili prestazioni principali e prestazioni secondarie.

ART. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Al presente Capitolato si applicano le disposizioni normative e regolamentari espressamente richiamate, oltre alle norme contenute nelle Direttive e nei Regolamenti Comunitari, ove pertinenti, le disposizioni del d.lgs. 36/2023 («codice dei contratti pubblici»), il d.lgs. 81/2008, la L. 136/2010, salvo quanto diversamente disposto dal presente Capitolato.

Nell'eseguire il *servizio* in oggetto, in particolare, l'appaltatore dovrà fare riferimento ai seguenti indirizzi normativi principali, che non sono tuttavia esaustivi della materia trattata:



- Artt. da 77 a 79 e allegato II.5 (PARTE I - DEFINIZIONI e PARTE II - A – SPECIFICHE TECNICHE) del d.lgs. n. 36/2023;
- Linee guida ANAC n. 8 «Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili»;
- D.M. 7 febbraio 2012, n. 25 - Ministero della Salute, pubblicato sulla G.U. n. 69 del 22 marzo 2022 - Serie Generale, «Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento dell'acqua destinata al consumo umano»;
- D.M. 29 dicembre 2016, n. 266 - Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato sulla G.U. n. 45 del 23 febbraio 2017 - Serie Generale, «Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell'articolo 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221»;

ART. 3 - CONDIZIONI GENERALI

Tutte le valutazioni, le scelte e le attività inerenti il *servizio* in appalto dovranno essere condotte in accordo con l'Unione Montana Valli Orco e Soana.

Rimane espressamente stabilito che l'importo contrattualmente fissato per il *servizio* oggetto dell'appalto deve considerarsi assolutamente onnicomprensivo di tutti gli oneri, anche se non esplicitamente indicati nel presente Capitolato o dagli atti contrattuali, sostenuti dall'appaltatore per l'esecuzione del servizio, con la sola esclusione quindi di quelli espressamente specificati a carico del Committente / Stazione Appaltante o, se imprevisti o imprevedibili, concordati nel corso della durata dell'appalto.

L'accettazione dell'incarico equivarrà al riconoscimento da parte dell'appaltatore dell'idoneità delle norme e delle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali al fine della perfetta prestazione del *servizio* in appalto, in conformità alle norme vigenti.

L'appaltatore è obbligato inoltre ad apportare, a sua cura e spese, a tutta la documentazione presentata e al *servizio* fornito le modifiche e integrazioni cui il Committente / Stazione Appaltante riterrà di subordinare l'approvazione nei modi e nei tempi al caso stabiliti, senza eccezione alcuna.

ART. 4 - DETTAGLIO DELL'OGGETTO DEL SERVIZIO

Il Committente / Stazione Appaltante, avvalendosi dell'istituto delle "consultazioni preliminari di mercato" di cui all'art. 77 del d.lgs. n. 36/2023 (altrimenti detto anche «codice dei contratti pubblici», o per brevità «Codice»), svolge con il presente appalto una consultazione di mercato intesa ad acquisire la fornitura della documentazione ovvero delle informazioni, dei dati e delle notizie di cui al c. 2 dell'art. 77 del citato d.lgs. n. 36/2023, al fine di realizzare l'adozione di due buone pratiche che possono incidere significativamente sul tema della prevenzione dei rifiuti da imballaggio in plastica e scarti organici, attraverso l'acquisto di:

- impianti domestici per la purificazione e addizionamento CO₂ dell'acqua da rete potabile
- compostiere statiche in legno da fornire agli operatori economici che intendo praticare il cd. "auto-compostaggio"

da concedere in comodato d'uso gratuito agli operatori che manifesteranno il loro interesse a seguito di procedura di avviso pubblico.

Lo scopo è anche quello di calibrare obiettivi e fabbisogni del Committente / Stazione Appaltante, e realizzare economie di mezzi e risorse, e si svolge dunque prima dell'avvio del procedimento per la selezione del contraente, per quanto riguarda la fase "consultiva" prodromica all'acquisto, e prima della somministrazione della fornitura acquisita ai soggetti interessati, secondo quanto di seguito specificato.



Tali atti preparatori allo svolgimento delle procedure di acquisto, che vengono richiesti dalla fornitura del presente servizio di consultazione, consistono in:

- 1) Informazioni
 - 1.1) Indagine di mercato dettagliata finalizzata all'individuazione degli operatori economici da cui approvvigionarsi dei prodotti necessari al conseguimento degli obiettivi e finalità del progetto;
 - 1.2) Estrazione, facendo riferimento alla piattaforma del sistema camerale "Telemaco" – Sportello telematico per l'accesso al registro imprese – dei nominativi delle attività afferenti ai codici ATECO più affini ai settori della ristorazione e somministrazione bevande e alimenti. L'estrazione permetterà di disporre dell'elenco completo di tutte le attività economiche registrate alla Camera di commercio di Torino, aventi sede nel territorio della Green Community (per questo si rimanda all'art. 5 LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO);
 - 1.3) Analisi dei fabbisogni e dell'interesse degli operatori economici potenzialmente beneficiari dei due prodotti che si vogliono acquistare. L'analisi sarà condotta mediante interviste su base campionaria e interloquendo con le associazioni di categoria di riferimento (es. Confcommercio, Confesercenti).
- 2) Relazioni e ogni altra documentazione idonea, anche di natura tecnica
 - 2.1) Redazione di un capitolato recante le specifiche tecniche per ciascuna fornitura da acquistare. Per la definizione di «specifiche tecniche» si rimanda all'allegato II.5 del d.lgs. n. 36/2023, con particolare riferimento al punto 5 della PARTE II - A, che è sottesa al rispetto del "principio di equivalenza", anche per prevenire che si ingeneri in futuro il fenomeno cosiddetto del *lock-in*, che caratterizza la infungibilità dei prodotti o servizi da acquistare (a monito, ancorché non più applicabili, si richiamano le Linee guida ANAC n. 8).
- 3) Consulenze
 - 3.1) Redazione, sulla base dei criteri condivisi con il Committente / Stazione Appaltante, degli avvisi pubblici per l'assegnazione alle strutture ristorative e ristorative/ricettive che ne facciano richiesta, in comodato d'uso gratuito, dei beni di che trattasi. Gli avvisi saranno redatti prevedendo anche i moduli di manifestazione di interesse che gli operatori economici interessati dovranno compilare, in cui devono essere esplicitate già le condizioni alle quali potrà essere concesso il comodato d'uso gratuito (es. vincoli e modalità d'effettuazione della manutenzione ordinaria).

L'appaltatore dovrà provvedere in fase di offerta a consegnare al Committente / Stazione Appaltante un piano di lavoro dettagliato relativo al servizio offerto, che tenga conto in modo preciso ed indifferibile le tempistiche definite dal crono-programma definito per la Green Community, nonché già inserite dai referenti dell'ente attuatore capofila nel sistema REGIS che gestisce l'attuazione del piano nei confronti del soggetto responsabile della misura (Dipartimento degli Affari Regionali e per le Autonomie), di seguito riportato:

CODICE AZIONE	TITOLO AZIONE	CODICE ATTIVITA'	DETTAGLIO ATTIVITA'	DATA INIZIO ATTIVITA'	DATA FINE ATTIVITA'
G1	Progettazione e realizzazione di investimenti atti a promuovere azioni virtuose da parte delle imprese ricettive e della ristorazione localizzate sul territorio della Green Community finalizzate alla minimizzazione dei rifiuti ("verso imprese zero waste")	G1.1	Progettazione definitivo/esecutiva per la realizzazione di buone pratiche per imprese locali "zero waste", compresa realizzazione di indagine di mercato e manifestazioni di interesse per le imprese del territorio della GC	GIU-2023	MAG-2024
		G1.2	Realizzazione esecutiva delle azioni di buone pratiche per le imprese locali "zero waste"	GIU-2024	DIC-2024


ART. 5 - LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO



Le attività relative ai *servizi* in appalto saranno svolte avendo come riferimento geografico il territorio della Green Community “Sinergie in Canavese”, comprendente gli ambiti amministrativi dei seguenti enti pubblici che costituiscono la rete dei soggetti aggregati, che hanno sottoscritto una Convenzione ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 267/2000 per la formale costituzione della Green Community “Sinergie in Canavese”:

- Unione Montana Valli Orco e Soana
- Unione Montana Gran Paradiso
- Unione Montana Valle Sacra
- Unione Montana Val Gallenca
- Unione Montana Alto Canavese
- Comune di Cuorné

Il territorio in oggetto è illustrato nella seguente figura:




Nello specifico, il territorio così definito comprende 27 comuni, elencati nella tabella seguente ed illustrato nella successiva figura:

N.	COMUNE	POPOLAZIONE RESIDENTE [abitanti]	SUPERFICIE TERRITORIALE [Kmq]	DENSITA' ABITATIVA [ab/kmq]
1	ALPETTE	238	5,62	42,35
2	BORGIALLO	587	6,96	84,34
3	CANISCHIO	275	11,95	23,01
4	CASTELLAMONTE	9.806	38,7	253,39
5	CASTELNUOVO NIGRA	420	28,37	14,8
6	CERESOLE REALE	165	99,81	1,65



7	CHIESANUOVA	234	4,11	56,93
8	CINTANO	239	4,93	48,48
9	COLLERETTO CASTELNUOVO	309	6,33	48,82
10	CUORGNE'	9.495	19,31	491,71
11	FORNO CANAVESE	3.235	16,5	196,06
12	FRASSINETTO	275	24,81	11,08
13	INGRIA	44	14,75	2,98
14	LEVONE	434	5,39	80,52
15	LOCANA	1.399	132,51	10,56
16	NOASCA	106	78,05	1,36
17	PERTUSIO	751	4	187,75
18	PONT CANAVESE	3.152	19,06	165,37
19	PRASCORSANO	739	6,24	118,43
20	PRATIGLIONE	454	7,88	57,61
21	RIBORDONE	52	43,6	1,19
22	RIVARA	2.527	12,58	200,87
23	RONCO CANAVESE	292	96,27	3,03
24	SAN COLOMBANO BELMONTE	353	3,38	104,44
25	SPARONE	932	29,67	31,41
26	VALPERGA	3.027	11,9	254,37
27	VALPRATO SOANA	93	71,85	1,29





Per tutte le informazioni necessarie, l'appaltatore dovrà rivolgersi ai soggetti pubblici sopra richiamati e/o ai Comuni interessati, tenendo indenne il Committente / Stazione Appaltante da compiti al riguardo. Inoltre, il *servizio* dovrà essere svolto esclusivamente presso la sede dell'appaltatore, o altro luogo che lo stesso ritiene, con mezzi e strumenti propri o di terzi, escluso che per la sede e i mezzi e strumenti del Committente / Stazione Appaltante, con i quali non potrà interferire.

Nel corso della durata del *servizio* il Committente / Stazione Appaltante potrà richiedere all'appaltatore, senza che ciò comporti costi per la stessa, incontri periodici presso la propria sede per l'aggiornamento delle attività in svolgimento. Sono inoltre comprese le eventuali trasferte/missioni/interlocuzioni presso gli enti sovra-ordinati, certificatori etc., in autonomia o in accompagnamento al Committente / Stazione Appaltante, qualora venisse richiesto per chiarimenti, istruttorie, presenza in commissioni o conferenze comunque denominate, senza che ciò comporti costi per il Committente / Stazione Appaltante.

ART. 6 - DOCUMENTI DI CONTRATTO

I documenti di riferimento per l'affidamento dell'appalto per la prestazione dei *servizi* in esso previsti, sono:

- il presente Capitolato;
- la proposta tecnica/progetto redatta e presentata in sede di presentazione del Piano di Sviluppo della Green Community per il bando richiamato in premessa (Allegato C);
- la proposta tecnica/progetto presentata in sede di offerta da parte dell'appaltatore, qualora richiesta.

ART. 7 - DURATA DELL'APPALTO - TERMINE UTILE PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI - PENALI PER RITARDI E ALTRO

Le attività oggetto dell'incarico dovranno essere iniziate entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data dell'affidamento. In caso di *procedura negoziata* ovvero di *affidamento diretto*, il "contratto" è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio tramite un apposito scambio di lettere, che tiene luogo del contratto stipulato con atto pubblico o mediante scrittura privata – in ragione del suo valore e/o delle modalità di affidamento – giusto l'art. 18 c. 1 del codice dei contratti pubblici.

Il termine per il completamento della complessiva prestazione del *servizio* è fissato per il **31 maggio 2024** – data entro la quale l'appaltatore è vincolato a fornire, anche differite, le «Informazioni», le «Relazioni e ogni altra documentazione idonea, anche di natura tecnica», e le «Consulenze», di cui all'art. 4 del presente Capitolato.

Per ogni giorno di ritardo accumulato rispetto alla scadenza, indipendente dalla volontà o responsabilità del Committente / Stazione Appaltante, la penale è stabilita nella misura del 1,0 ‰ (diconsi uno per mille) dell'importo di contratto, esclusa l'IVA. Nel caso il ritardo si protragga oltre i 100 (cento) giorni dal termine stabilito per il completamento dell'incarico, questo verrà ritenuto grave inadempienza, e può provocare la risoluzione del contratto, come previsto al successivo art. 18, oltre al risarcimento del danno sofferto dal Committente / Stazione Appaltante.

Fermo restando quanto sopra, se l'appaltatore non ottempera – per cause non dipendenti dal Committente / Stazione Appaltante ovvero da cause di forza maggiore o caso fortuito – alle prescrizioni contrattuali, sarà soggetto, per ogni inadempienza non riconducibile a "ritardo", a una penalità fino ad un massimo di Euro 500,00 (cinquecento/00), il cui importo sarà calcolato dal Committente / Stazione Appaltante in base alla gravità dell'inadempimento. Tali penali complessivamente intese potranno applicarsi fino a un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, oltre il quale il Committente / Stazione appaltante avrà insindacabile facoltà di dichiarare la grave inadempienza, e risolvere il contratto, come detto sopra, oltre a pretendere il risarcimento del danno sofferto.



Gli inadempimenti contrattuali che possono dar luogo all'applicazione delle penali saranno contestati dal Committente / Stazione Appaltante (Unione Montana Valli Orco e Soana) all'appaltatore mediante PEC. In tal caso, l'appaltatore avrà un termine di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione delle contestazioni per trasmettere all'Unione Montana Valli Orco e Soana, con le medesime modalità, le proprie controdeduzioni. Qualora tali giustificazioni non siano accolte ad insindacabile giudizio dell'Unione Montana Valli Orco e Soana, ovvero non vi sia stata risposta nel termine indicato, il Committente / Stazione Appaltante potrà applicare all'appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento e per tutta la durata dello stesso.

L'Unione Montana Valli Orco e Soana potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui sopra con quanto dovuto all'appaltatore a qualsiasi titolo ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva prodotta al momento della stipula del Contratto, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. L'appaltatore prende atto che l'applicazione delle suddette penali non preclude il diritto dell'Unione Montana Valli Orco a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

E' prevista l'opzione di proroga del contratto per un periodo di 6 (sei) mesi se il completamento dell'incarico non potesse avvenire nel termine stabilito per cause di forza maggiore, ovvero se il Committente / Stazione Appaltante lo ritenga possibile, ovvero se causa il ritardo di cui al precedente capoverso, si renda necessaria la conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente (cfr. art. 120 c. 11 d.lgs. 36/2023).

ART. 8 - ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore si obbliga ad espletare il *servizio* secondo le modalità e tempi stabiliti dal presente Capitolato e, ove migliorativa per il Committente/ Stazione Appaltante, nell'offerta presentata in sede di procedura di affidamento. Oltre a tali obblighi, l'appaltatore è tenuto, ove applicabile:

- al rispetto dei criteri ambientali minimi (CAM)
- al rispetto del principio DNSH

In relazione a questi, si riportano alcune specifiche indicazioni:

Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.)

L'efficacia dei C.A.M. è assicurata grazie all'art. 18 della L. 221/2015 e, successivamente, all'art. 34 del d.lgs. 50/2016 "*Criteri di sostenibilità energetica e ambientale*", che ne hanno reso obbligatoria l'applicazione da parte di tutte le stazioni appaltanti. Questo obbligo garantisce che la politica nazionale in materia di appalti pubblici verdi sia incisiva non solo nell'obiettivo di ridurre gli impatti ambientali, ma nell'obiettivo di promuovere modelli di produzione e consumo più sostenibili, "circolari" e nel diffondere l'occupazione "verde". L'applicazione dei C.A.M. ai *servizi* di cui al presente Capitolato non è stata ancora individuata e normata, sempre che ciò avvenga, per cui al momento all'Appaltatore non è richiesta la loro applicazione.

Rispetto del principio DNSH

Le operazioni finanziate dal PNRR - M2C1I3.2 devono necessariamente rispettare e conformarsi, secondo quanto previsto nell'articolo 9 c. 4 del Regolamento (UE) 2021/1060, al principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) e agli obiettivi ambientali individuati nell'articolo 9 del Regolamento UE n. 852/2020. In particolare, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento UE n. 852/2020, un'attività economica arreca un danno significativo:

- a) alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);



- b) all'adattamento ai cambiamenti climatici, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
- c) all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
- d) all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
- e) alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
- f) alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione europea.

10

Le check-list DNSH (allegate alla Circ. MEF 33/2022), sia nella sezione *ex-ante* – che l'appaltatore dovrà produrre contestualmente alla conclusione del *servizio* dedotto a contratto – che nella sezione *ex-post* – cui dovrà provvedere l'appaltatore-esecutore “finale” del lavoro, fornitura o servizio che sostanzia il progetto, se diverso dal primo, unitamente alla conclusione del proprio contratto – e attestanti il rispetto del principio DNSH relativo al presente progetto sono:

nessuna

Tali check-list DNSH, qualora sopra indicate, sono allegate al presente Capitolato. **La loro compilazione è carico dell'appaltatore e integra gli ONERI E OBBLIGHI del presente articolo.** Il mancato rispetto dei suddetti termini può integrare immediatamente una “grave inadempienza” e provocare, senza applicazione di penali, la risoluzione del contratto prevista dall'art. 7 del Capitolato.

ART. 9 - RESPONSABILE DELL'APPALTO

L'appaltatore dovrà nominare una persona qualificata quale Responsabile dell'Appalto per assicurare che il *servizio* venga svolto regolarmente e in conformità agli impegni contrattuali assunti. Lo stesso deve essere di comprovata esperienza e il nominativo, indirizzo e-mail e numero telefonico diretto dovrà essere comunicato al Committente / Stazione Appaltante per iscritto successivamente all'aggiudicazione. Egli avrà il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato dall'appaltatore tutto quanto richiesto nel presente Capitolato.

Il Responsabile dell'Appalto dovrà gestire i rapporti con l'Unione Montana Valli Orco e Soana attraverso il Referente che verrà nominato dalla stessa.

ART. 10 - RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI

L'appaltatore svolge il *servizio* sotto la propria esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze. Tale responsabilità dovrà essere sviluppata sia nei confronti dei propri addetti che nei confronti dell'Unione Montana Valli Orco e Soana. L'appaltatore è responsabile dei danni e persone e/o cose derivanti dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili allo stesso o ai suoi dipendenti: pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele all'uopo necessarie, sollevando l'Unione Montana Valli Orco e Soana da qualsiasi responsabilità e da qualsiasi pretesa avanzata da terzi ed inerente l'espletamento del *servizio*. L'appaltatore dovrà eseguire il presente appalto facendo uso della massima diligenza. L'appaltatore si impegna a tenere indenne l'Unione Montana Valli Orco e Soana da qualsiasi pretesa che potrebbe essere avanzata da chiunque ed a qualsiasi titolo in relazione ai *servizi* oggetto di affidamento.



A tal fine, ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge a favore dei propri dipendenti impiegati nel servizio e nelle attività oggetto del presente appalto, l'appaltatore deve aver stipulato polizza con primaria compagnia di assicurazioni, di durata non inferiore a quella del presente affidamento, per eventuali danni causati a persone o cose nello svolgimento delle attività appaltate in ragione della presente procedura, e una assicurazione "professionale" in ottemperanza all'art. 5 c. 1 del DPR 7 agosto 2012, n. 137.

ART. 11 - ULTERIORI NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

L'esecuzione delle attività e delle prestazioni oggetto del presente appalto è regolata, in via graduata:

- a) dal Contratto, che costituisce la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le parti;
- b) dalle disposizioni degli atti di gara (Capitolato d'Oneri, lettera d'invito etc.);
- c) da tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, dalle disposizioni del Codice Civile e delle altre norme applicabili ai contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole contrattuali e dalle disposizioni sopra richiamate, fermo restando quanto disposto dal codice degli appalti (d.lgs.36/2023) e dal d.lgs. 13/2023.

Le clausole del Contratto saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente fermo restando che, in tal caso, l'appaltatore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

ART. 12 - SUBAPPALTO

Il subappalto non è consentito.

ART. 13 - FINANZIAMENTO- CORRISPETTIVO - PAGAMENTI

Il finanziamento della spesa avviene con i fondi P.N.R.R., Missione 2, Componente 1, Investimento 3.2. "Green Communities". Per conoscenza, e trasparenza, rilevano:

- Provvedimento del Coordinatore del Nucleo PNRR Stato-Regioni DAR-0015691-P- del 28/09/2022, che ha approvato la graduatoria delle proposte ammesse a valutazione e delle proposte ammesse a finanziamento, dal quale risulta che l'aggregazione istituzionale denominata GREEN COMMUNITY "SINERGIE IN CANAVESE", con l'Unione Montana Valli Orco e Soana quale ente capofila risultato 1° classificato nella graduatoria della Regione Piemonte di cui all'allegato A al provvedimento citato;
- Convenzione stipulata tra il Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie - Nucleo PNRR Stato – Regioni (c/o la Presidenza del Consiglio dei Ministri) e l'Unione Montana Valli Orco e Soana in data 22/12/2022, disciplinante i rapporti tra le parti per la realizzazione della Green Community "SINERGIE IN CANAVESE", con risorse complessive ammontanti a 4.300.000 Euro;

Il corrispettivo spettante all'appaltatore è quello offerto in sede di procedura di aggiudicazione e che sia poi stato accettato dal Committente / Stazione Appaltante e inserito in contratto.

L'appaltatore non ha diritto all'anticipazione del prezzo del contratto poiché così è stabilito dall'art. 125 c. 1 (3° periodo) del d.lgs. 36/2023, in quanto tale disposizione non è applicabile ai contratti di forniture e servizi indicati nell'allegato II.14 del «Codice», non trattandosi di prestazioni la cui esecuzione possa essere, per loro natura, regolata da apposito cronoprogramma o il cui prezzo calcolato sulla base del reale consumo, nonché in quanto servizi che, per la loro natura, non necessitano della predisposizione di attrezzature o di materiali.

I pagamenti saranno effettuati in unica soluzione:



- 100% – a saldo – alla presentazione dell'ultima fornitura tra le «Informazioni», le «Relazioni e ogni altra documentazione idonea, anche di natura tecnica», e le «Consulenze», previste, di cui all'art. 4 del presente Capitolato.

Il pagamento all'appaltatore dei corrispettivi per le prestazioni in contratto è subordinato all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità – o certificazione equipollente per i non soggetti – e della dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. 136/2010.

La fattura, pena l'inammissibilità, oltre agli elementi previsti dalla normativa di riferimento, deve contenere le seguenti informazioni:

- Titolo del progetto;
- Indicazione "Finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU";
- Estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce;
- Numero della fattura;
- Data di fatturazione (deve essere successiva alla data di presentazione ed ammissione del progetto e successiva alla data di aggiudicazione);
- Estremi identificativi dell'intestatario;
- Importo (con imponibile distinto dall'IVA nei casi previsti dalla legge);
- Indicazione dettagliata dell'oggetto dell'attività prestata;
- CUP del progetto;
- CIG della gara (ove pertinente);
- Estremi identificativi del conto corrente del soggetto realizzatore (obblighi di tracciabilità).

Le fatture dovranno essere intestate a:

UNIONE MONTANA VALLI ORCO E SOANA
10085 Pont Canavese (TO), Piazza XXV Aprile, 2
CF/PI 11322500015

e inviate tramite SDI. Il Codice univoco di fatturazione è UFAWDA.

Il Committente / Stazione Appaltante effettuerà, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura – fermo restando il corretto assolvimento degli obblighi in materia di contributi previdenziali e assistenziali di pagamento delle imposte e tasse – i pagamenti mediante ordinativi (o "mandati") di pagamento emessi dal Responsabile del Settore Finanziario a favore del Tesoriere dell'Unione Montana Valli Orco e Soana, presso Banca Intesa San Paolo filiale di Cuorgné. La richiesta di eventuali modalità agevolative di pagamento dovrà essere comunicata per iscritto dall'appaltatore al Servizio Finanziario del Committente / Stazione Appaltante, e sarà considerata valida fino a una diversa comunicazione.

ART. 14 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 legge 13/08/2010, n. 136.

In relazione a quanto sopra detto, l'aggiudicatario è tenuto in particolare:

- a) a comunicare all'Unione Montana Valli Orco e Soana i dati relativi al conto corrente dedicato su cui saranno effettuati i versamenti dei corrispettivi relativi al presente appalto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su tale conto. In caso contrario l'Unione Montana Valli Orco e Soana non potrà effettuare i pagamenti dovuti. L'aggiudicatario/appaltatore dovrà poi dare tempestiva comunicazione circa eventuali variazioni dei dati trasmessi e/o delle modalità di accredito anzidette;



- b) ad effettuare ogni transazione relativa al presente appalto avvalendosi di banche o Poste Italiane Spa, esclusivamente con gli strumenti di pagamento consentiti dall'art. 3 della L. 136/2010;
- c) ad utilizzare il CIG nell'ambito dei rapporti con subappaltatori-subcontraenti fornitori e prestatori di servizi impiegati nello sviluppo delle prestazioni dell'appalto. L'Unione Montana Valli Orco e Soana verificherà in occasione di ogni pagamento l'assolvimento da parte dell'aggiudicatario degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. L'aggiudicatario è tenuto ad inserire nei contratti con i subappaltatori-subcontraenti fornitori una specifica clausola con la quale gli stessi si impegnano ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al subappalto e al subcontratto.

ART. 15 - VERIFICHE E CONTROLLI

L'Unione Montana Valli Orco e Soana si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l'appaltatore possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel Capitolato e nel Contratto.

Qualora, a seguito dei controlli dovessero risultare aspetti di non conformità al Capitolato e/o al Contratto, l'appaltatore dovrà provvedere ad eliminare le non conformità rilevate. In caso contrario, il Committente / Stazione Appaltante si riserva di procedere all'applicazione di penali, il cui importo sarà calcolato sulla base di quanto indicato nel Capitolato.

ART. 16 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'appaltatore, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte nonché dell'eventuale risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti dall'inadempimento, è tenuto a costituire a favore del Committente / Stazione Appaltante, successivamente all'aggiudicazione e quale condizione per la stipula del contratto, una garanzia fideiussoria, prestata ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 53 e 117 del d.lgs. 36/2023, salvo quanto previsto dal c. 4 dell'art. 53 (*"4. In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la cauzione definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte [...]"*).

Resta salvo e impregiudicato il diritto del Committente / Stazione Appaltante al risarcimento dell'eventuale maggiore danno, ove la cauzione non risultasse sufficiente.

La cauzione sarà svincolata al termine del contratto, verificato il completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e accertata la correttezza della gestione.

ART. 17 - ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'appaltatore ometta di eseguire anche parzialmente taluna delle prestazioni oggetto del Contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Unione Montana Valli Orco e Soana potrà affidare ad altro soggetto senza alcuna formalità l'esecuzione totale/parziale di quanto omesso addebitando all'appaltatore gli eventuali maggiori costi.

ART. 18 - RISOLUZIONE E RECESSO

Oltre ai casi espressamente previsti in altre parti del Capitolato, il Committente / Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione all'appaltatore tramite PEC, nei seguenti casi:

- a) perdita, in capo all'appaltatore, della capacità generale a stipulare con la pubblica amministrazione, ai sensi degli artt. da 94 a 98 del d.lgs. 36/2023 e di altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;



- b) accertato grave inadempimento degli obblighi e oneri assunti con il Contratto, ovvero accertato e reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi e oneri;
- c) a seguito dell'applicazione di penali per un importo superiore al 10% del valore del Contratto;
- d) accoglimento di una domanda o di un ricorso nei confronti o contro l'appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che determini lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga nominato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'appaltatore;
- e) cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale delle attività oggetto di affidamento, anche se motivata dall'esistenza di controversie con il Committente / Stazione Appaltante;
- f) mancato rispetto, da parte dell'appaltatore, di tutte le disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché in materia di costo del lavoro e retribuzioni minime dei lavoratori;
- g) affidamento di attività in subappalto in violazione di quanto previsto nel Capitolato ovvero cessione – totale o parziale, diretta o indiretta – del Contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest'ultimo derivanti ovvero conferimento, in qualsiasi modo e forma, di procure all'incasso;

Al di fuori delle ipotesi sopra specificamente previste, in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni naturali consecutivi, che verrà assegnato dal Committente / Stazione Appaltante tramite PEC per porre fine all'inadempimento, il Committente / Stazione Appaltante ha facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il Contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c.

Il Committente / Stazione Appaltante, nel caso di giusta causa, ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso. A titolo esemplificativo, sussiste una giusta causa di recesso qualora:

- a) taluno dei componenti l'organo di amministrazione, l'amministratore delegato, il direttore generale ovvero il responsabile dell'appalto, sia condannato – con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. – per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica, il patrimonio, ovvero sia assoggettato alle misure previste dalla normativa antimafia;
- b) venga proposta una domanda ovvero un ricorso nei confronti o contro l'appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che possa determinare lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero la nomina di un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni.

L'eventuale comunicazione di risoluzione ovvero di recesso deve essere inviata all'appaltatore tramite PEC. In tali casi, la risoluzione o il recesso hanno effetto dalla data di ricezione da parte dell'appaltatore della suddetta dichiarazione, senza bisogno di ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari.

Dalla data di efficacia della risoluzione o recesso l'appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Committente / Stazione Appaltante.

Ove non già richiamati sopra ovvero ricompresi nei casi sopraindicati, si applicano integralmente gli art. 122 (Risoluzione) e 123 (Recesso) del d.lgs. 36/2023.

In caso di risoluzione o di recesso (per giusta causa del Committente / Stazione Appaltante o per applicazione dell'art. 123 del d.lgs. 36/2023), l'appaltatore ha diritto ai corrispettivi relativi alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d'arte e del "decimo" dell'importo dei servizi non eseguiti), rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ad ogni



ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

ART. 19 - RISERVATEZZA

L'appaltatore è tenuto a mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne l'uso dei documenti riguardanti l'oggetto del *servizio* e ad astenersi, salvo esplicito benestare dal Committente / Stazione Appaltante, dal pubblicare o, comunque, diffondere fotografie, notizie o articoli su quanto fosse venuto a conoscenza in relazione all'adempimento del *servizio* medesimo.

La pubblicizzazione e/o diffusione di tali informazioni e dati a soggetti terzi, fatta eccezione per le necessità strettamente correlate all'esecuzione del *servizio*, dovrà in ogni caso essere preventivamente concordata sia nei termini sia nelle modalità con il Committente / Stazione Appaltante.

In caso di inosservanza dell'obbligo di riservatezza, l'appaltatore è tenuto a risarcire il Committente / Stazione Appaltante di tutti i danni che a quest'ultima dovessero derivare.

Le previsioni del presente articolo manterranno la loro efficacia anche in caso di scioglimento anticipato del Contratto e per un periodo di tre anni.

ART. 20 - DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE - INDUSTRIALE - COMMERCIALE

Tutta la documentazione tecnica correlata all'esecuzione del Contratto, così come tutta la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Committente / Stazione Appaltante e dall'appaltatore, congiuntamente e non, durante la vigenza del Contratto, sono e resteranno di esclusiva proprietà del Committente / Stazione Appaltante.

L'appaltatore dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo e di riproduzione in alcuna forma della documentazione summenzionata né di poter cedere in tutto parte tale documentazione se non per lo svolgimento di attività correlate al Contratto.

ART. 21 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

E' fatto divieto all'appaltatore di cedere il Contratto, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 120 c. 1 lett. d) punto 2 del d.lgs. 36/2023. L'appaltatore può cedere a terzi i crediti derivanti dal Contratto, nei limiti di quanto stabilito dallo stesso art. 120 e a condizione che l'Unione Montana Valli Orco e Soana accetti espressamente la cessione. E' fatto comunque divieto all'appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procedure all'incasso.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui sopra, l'Unione Montana Valli Orco e Soana avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, nonché di incamerare la cauzione o di applicare una penale, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

ART. 22 - PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO

L'appaltatore, partecipando alla procedura di affidamento del presente *servizio* e stipulando il Contratto, dichiara di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare e a far osservare ai soggetti che operano per proprio conto, nell'ambito dell'esecuzione dell'appalto, di tutte le prescrizioni contenute nel Piano di Prevenzione della Corruzione, nel Modello Organizzativo e nel Codice Etico eventualmente già adottati, o adottati nel corso del rapporto contrattuale, dall'Unione Montana Valli Orco e Soana e pubblicati sul sito del Committente / Stazione Appaltante

www.unionemontanavalliorcoesoana.it.

L'inosservanza di detti principi costituirà inadempienza agli obblighi del presente contratto e legittimerà il Committente / Stazione Appaltante a valutare l'adozione delle opportune misure di tutela tra cui la



risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART. 23 - COMUNICAZIONI

Qualunque comunicazione scritta dell'appaltatore, riguardante l'esecuzione del presente appalto, deve essere inviata al seguente recapito: UNIONE MONTANA VALLI ORCO E SOANA, 10085 Pont Canavese (TO), Piazza XXV Aprile, 2.

Salvo quanto disposto in altre parti del Capitolato, tutte le comunicazioni scritte tra l'appaltatore e l'Unione Montana Valli Orco e Soana, riguardanti lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, devono essere inviate trasmissione tramite PEC.

ART.24 - SPESE CONTRATTUALI ED ONERI FISCALI

Le spese contrattuali e gli oneri fiscali, comprese le imposte di bollo, sono integralmente poste a carico dell'aggiudicatario, ad eccezione di quanto, per legge, fa carico al Committente / Stazione Appaltante.

In caso d'uso, al Contratto è applicata l'imposta di registro, con ogni relativo onere a carico dell'appaltatore.

ART. 25 - RINVIO

Per quanto non espressamente stabilito nel Capitolato si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente in materia, nazionale e regionale, in quanto applicabile.

Agli effetti del Capitolato, l'appaltatore dovrà un eleggere domicilio fiscale, ove verranno effettuate tutte le comunicazioni e notificazioni dipendenti dall'incarico conferito.

ART. 26 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

In caso di contestazioni in merito all'interpretazione, all'esecuzione e alla cessazione per qualunque causa del Contratto, le parti devono tentare una conciliazione per l'immediata soluzione delle controversie.

Qualora le parti non raggiungano un "accordo bonario" si stabilisce, sin da ora, la competenza esclusiva del Foro di Ivrea (TO).

Redatto il 12 febbraio 2024

Fabrizio TRUFFA GIACHET - RUP
Responsabile Settore Tecnico UMOVOS
(firmato digitalmente)

Per accettazione
XXX
Appaltatore
(firmato digitalmente)

Allegati: -----//